*Scritti da Gabriel*

*04/03/2022: Diritto privato: definizione, fonti, soggetti*

Dove c’è l’uomo c’è diritto; qualunque organizzazione sociale costituisce un *ordinamento giuridico*, configurato come sistema e possedendo 3 caratteristiche: *unitarietà, completezza e coerenza.*

Si può definire il diritto in un’accezione soggettiva (*diritto in senso soggettivo*), per esempio reclamare la proprietà di un certo bene materiale oppure anche in senso *oggettivo*, come una serie di condotte.

Complessivamente il diritto può essere definito come un insieme di regole giuridiche e quindi di norme, regolate da sanzioni nel caso di non adempimento e/o rispetto della stessa.

Una regola giuridica è generale ed è astratta, in quanto è rivolta a tutti i soggetti di una certa comunità. Questo insieme di regole può essere definito *prescrittivo*, quindi sono dei precetti che esprimondo dei comandi, quindi la necessità di comportarsi in un certo modo. Queste regole astraggono, quindi appunto a seconda del contesto è suscettibile di un’applicazione indefinita chiaramente della regola.

Ogni qual volta si verifichi la situazione descritta da quella regola, ne verrà regolata la specifica applicazione.

Questa viene riassunta come sossunzione, applicando la regola al caso concreto. Ecco quindi che consideriamo l’ordinamento giuridico come insieme di regole prodotte in conformità ad un apparato di fonti e per l’organizzazione di un gruppo sociale. Da questo abbiamo anche le *fonti*, cioè tutti gli atti e i fatti da cui si originano norme giuridiche. Si deve essere posti a conoscenza di una certa norma giuridica e delle sue conseguenze; qui abbiamo le *fonti di cognizione*, per far conoscere ad una comunità che esistono. Ovviamente non è ammessa la non conoscenza di una certa regola; un cittadino è quindi tenuto a conoscerla e rispettarla.

Similmente, abbiamo anche le *fonti di produzione*, quindi una serie di atti/fatti in cui si originano le norme giuridiche.

Le fonti sono quindi espresse in maniera gerarchica solitamente, ciò è espresso dall’articolo 1. Il codice civile stesso è un oggetto creato nel 1942, seguì poi la Costituzione del 1948.

L’articolo 1 in particolare sono le leggi, regolamenti, norme corporative (leggi che regolano le corporazioni, che esistevano in epoca fascista) e gli usi/consuetudini. Esse vanno interpretate dal giurista, al di sopra delle leggi, ponendo sopra a tutto la Costituzione, entrata in vigore nel 1948.

Un quadro più completo delle fonti disponibili, partendo dalla Costituzione, il trattato dell’Unione Europea e legislazione comunitaria, la legge, i regolamenti e gli usi, specificando questi ultimi che si applicano se presenti e devono essere richiamata dalla legge.

Parlando della Costituzione, essa definita come Fonte sulle fonti, viene definita *rigida*, cioè modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria, oppure rispetto ad idee similari come era lo Statuto Albertino. Questo venne fatto per un motivo specifico, venendo dall’esperienza fascista e dall’esperienza dello stesso Statuto Albertino. Entrambe le Camere devono approvare la legge in una prima delibera con una maggioranza semplice; nella seconda delibera, con distanza non inferiore a 3 mesi, deve esserci una maggioranza *assoluta*, quindi almeno 2/3 dei membri di ciascuna Camera (i 2/3 servono solo nella seconda votazione se non possono fare referendum; si intende come assoluto la metà più 1). Può essere richiesto un referendum, chiedendo al popolo di confermare o meno la carta Costituzionale.

Nel caso di procedimento aggravato, la stessa legge deve essere approvata 2 volte da entrambe le camere, altrimenti basta una singola approvazione da parte della Camera e poi del Senato.

La revisione costituzionale pone dei limiti, come stabilito espressamente dall’articolo 139 della Costituzione, quindi appunto si parla di *limiti espressi*. Si parla poi di *limiti impliciti*, parlando quindi di un principio di unità nazionale, in qualità di uguaglianza, sovranità popolare e diritti fondamentali. Questi diritti vengono posti per poter preservare altri diritti costituzionali.

Il rapporto giuridico in gioco è quello tra l’individuo e lo Stato, disciplinando i rapporti del singolo con l’apparato statale, soggetto di diritto pubblico.

Il *diritto privato* disciplina l’attività dei soggetti privati, naturalmente, intendendo con esso un’ampia definizione del diritto giuridico in campo riguarda almeno una coppia di soggetti privati, parlando per esempio di famiglia, matrimonio e situazioni generali. Similmente a prima, il giusprivatista (definito come esperto di diritto privato) dovrà dare un’iterpretazione delle regole esistenti, applicando correttamente il dettato costituzionale.

Fonti importanti anche nel nostro ordinamento sono le *fonti di diritto europeo*, quindi la serie di trattai costituiti dalla Comunità europea e dalla stessa Unione Europea. Una specifica regola nazionale può essere *disapplicata* nel caso esista un regolamento europeo; nel caso di una direttiva, la cosa non è similare, in quanto una direttiva non è direttamente applicabile. Dallo stato membro deve essere recepito un certo *regolamento*, specie se approvato da un certo stato. Il parlamento nazionale deve raggiungere l’obiettivo fissato dalla *direttiva*, non applicato quindi in maniera cieca.

Il regolamento appena approvato è vincolante (quindi viene applicato tramite una legge da parte dello stato stesso), la direttiva ha un termine di recepimento quindi; incredibilmente (strano ma vero) l’Italia ha difficoltà a recepire certi regolamenti. La direttiva viene usata come strumento di armonizzazione, raggiungendo uno specifico obiettivo entro un certo termine, mentre il regolamento invece ha un obiettivo di uniformità

Una direttiva può essere *self-executing*/*auto-applicativa*, quindi non necessita di un procedimento di attuazione ed è applicata in senso verticale (rapporto tra cittadino e Stato). Il giudice quindi dovrà quindi applicarla direttamente, eventualmente anche disapplicando una certa normativa.

Una legge ordinaria nasce da una proposta di legge, da parte anche di un singolo parlamentare o del governo, avendo come potere l’iniziativa legislativa. Succede poi una fase di promulgazione della legge a cui consegue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come mezzo di cognizione della legge approvata. Successivamente ai 15 giorni di *vacatio legis*, la legge entra in vigore. C’è un principio di non retroattività per una legge penale approvata, con il principio del *favor rei*, dove la legge viene interpretata a favore del condannato. Se due leggi sono in contraddizione l’una con l’altra e il criterio/antinomia tra fonti dello stesso livello. Anche le regioni hanno potestà legislativa, potendo promulgare leggi loro stesse e non si pongono in posizioni diverse della gerarchia. In queste si applicherà il criterio della completezza per una legge. La legge statale pone i principio fondamentale della materia, mentre la legge regionale pone i principi specifici di un aapplicazione

All’interno di queste descriviamo i *decreti legge*, quindi necessità ed urgenza di una legge; essi durano 60 giorni, entro i quali le Camere devono convertirlo in legge. Essi sono atti aventi forza di legge, quindi aventi lo stesso livello gerarchico di una legge emessa dal Parlamento.